

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. dr. Gennaro Iacone | Presidente rel. |
| 2. dr. ssa Milena Cortigiano | Consigliere |
| 3. dr. Luca Buccheri | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.05.2022 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3116/2017 r. g. sez. lav., vertente

tra

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21 , rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Alcide De Gasperi nr. 55, sede provinciale dell'INPS, procura alle liti per atto pubblico,

=appellante

E

MASSA AUGUSTO, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Turco, presso lo studio del quale in Aversa alla via Manzoni nr. 13 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,

= appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.10.2017, l'INPS ha interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 752/2016 del 10.04.2017 , con la quale venne accolta la domanda proposta da Massa Augusto nei confronti dell'INPS con ricorso depositato in data 09.11.2015 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e venne dichiarato il diritto dell'istante al pagamento della indennità disoccupazione ASPI anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile , maggio e giugno 2015 , con condanna dell'INPS alla refusione delle spese di lite, quantificate come in dispositivo , con distrazione. Il Giudice di

prime cure ritenne provato il requisito contributivo, costituito da un estratto dal cui esame si evinceva il possesso da parte dell'Augusto di due anni di anzianità di iscrizione all'A.G.O. e di un anno di contribuzione nel biennio precedente alla domanda amministrativa di riconoscimento della prestazione di sostegno al reddito.

L'INPS ha sostenuto la erroneità della sentenza, in quanto l'istante aveva fondato la sua domanda soltanto sulla esistenza del requisito contributivo senza alcuna allegazione sul rapporto di lavoro subordinato in virtù del quale sarebbe stata riconosciuta la predetta prestazione. L'ente previdenziale ha sostenuto la legittimità del suo operato anche nella parte in cui i suoi ispettori avrebbero annullato i rapporti di lavoro ed tunc ed ha chiesto l'acquisizione del verbale ispettivo INPS .5900.29/11/2016.0140843 in base ai poteri d'ufficio dell'organo giudicante; ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la riforma della impugnata sentenza e con il conseguente rigetto della proposta domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.

Si è costituita in giudizio Massa Augusto ed ha sostenuto la legittimità della sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in quanto fondata su di un atto proveniente dallo stesso ente di previdenza ed ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.

All'udienza odierna di discussione, ed all'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

Osserva il Collegio che nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri di ufficio del giudice, può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione delle preclusioni probatorie in capo alle parti; per l'esercizio di tali poteri, sia ai sensi dell'art.421 c.p.c. che ai sensi dell'art.437 c.p.c., è necessaria la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che in appello può essere costituita da una precisa e non contestata allegazione di parte (cfr. Cass. Sez. Iv lavoro Ordinanza nr. 26597 del 22.11.2020; Cass. Sez. lav. 25.08.2020 nr.17683; Cass.sez. lav. 10.09.2019 nr. 22628; Cass. Sez. lav. 05.11.2018 nr. 28134). Nel caso di specie, l'INPS ha dedotto di avere corrisposto all'istante solo due mesi dell'indennità di disoccupazione per i primi due mesi dell'anno 2015 per il lavoro asseritamente prestato in favore ed alle dipendenze della Ditta Anita Costruzioni di Tatone Michele dal 15.09.2014 al 30.01.2015, Senonchè a livello amministrativo era già noto all'INPS gli esiti dell'accertamento ispettivo del 26.11.2016: per tale motivo venne negato il riconoscimento dei restanti ratei della prestazione di sostegno al reddito. Tale documento non venne depositato nel giudizio di primo grado, ma già nella memoria di costituzione dell'INPS vi era un chiaro riferimento al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dell'istante , il quale peraltro aveva fondato la sua domanda su di un estratto contributivo che era stato annullato dallo stesso Istituto di

previdenza, per cui il Collegio ritiene doveroso ai fini dell'accertamento della verità esercitare i suoi poteri di ufficio ed acquisire il verbale ispettivo sopra menzionato.

Dal suo esame si evince che la Ditta Tatone Michele "Anita Costruzioni" si iscrisse alla CCIAA il 5 marzo 2014 e dopo 7 giorni, precisamente il 12.04.2014, assunse 57 dipendenti lavoratori edili solo per un breve periodo e cioè dal marzo 2014 al maggio 2015; per tutto il periodo denunciato la individuato la contribuzione solo per fino al febbraio 2015 e non ha versato alcuna contribuzione, non ha emesso alcuna fattura, né di acquisto di materiali edili, né tanto meno di compenso per lavori edili; non ha sostenuto alcun costo (a parte la fattura pagata ad un commercialista); ha dichiarato di avere avuto un solo cantiere a Pesaro, in una località, Strada del Boncio 42, il cui numero civico è risultato dopo ispezione inesistente; la ditta non ha dichiarato redditi d'impresa; non è risultata iscritta ad una Cassa Edile e risulta non avere versato alcun accantonamento presso la predetta Cassa edile. L'unico intervento edilizio effettuato in Pesaro alla Strada del Boncio è del 2010 e tanto è risultato tramite informazioni acquisite dagli ispettori dell'INPS presso il Comune di Pesaro. Dalle risultanze documentali è emerso con chiarezza ad avviso del Collegio che alcun rapporto di lavoro subordinato è stato veramente instaurato dalla Ditta Anita Costruzioni, compreso quello di Massa Augusto.

Ne consegue che la domanda è infondata, che l'appello è fondato e ne deriva la riforma della sentenza impugnata.

Le spese di lite non sono ripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Infine si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza: è l'appellato non tenuto alla refusione delle spese di lite, non l'appellante.

P. Q. M.

la Corte così decide: a) riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda; b) dichiara la parte appellata non tenuta alla refusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; c) fissa il termine massimo di legge per il deposito della motivazione.

Così deciso in Napoli, addì 27.05.2022

Il Presidente estensore
Dott. Gennaro Iacone